

02632



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Oggetto  
Imposta pubblicità.  
Accertamento. Pubblicità  
effettuata su autoveicoli.  
Regime applicabile.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Antonio Merone Presidente
- Dott. Domenico Chindemi Consigliere
- Dott. Maria Giovanna Sambito Consigliere
- Dott. Marina Meloni Consigliere
- Dott. Ernestino Bruschetta Consigliere rel.

R.G.N. 21253/08

Cron. 2632

Rep.

Ud. 17/12/14

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 21253/08 proposto da:

A.I.P.A. S.p.A., in persona del suo legale  
rappresentante *pro tempore* Daniele Santucci,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,  
presso lo Studio dell'Avv. Pietro di Benedetto, che la  
rappresenta e difende giusta delega a margine del  
ricorso;

G102  
/14

- ricorrente -

contro

Bevex di Leoni Daviide & C. S.n.c., in persona del suo  
legale rappresentante *pro tempore* Davide Leoni,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna  
n. 40, presso lo Studio dell'Avv. Marco Cordelli,

Luigi Bruschetta



rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Gussoni;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 23/27/08 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 13 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Pietro di Benedetto, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### **Fatto**

Con l'impugnata sentenza n. 23/27/08 depositata il 13 maggio 2008 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - rigettato l'appello di AIPA S.p.A. concessionario per la riscossione dell'imposta di pubblicità del Comune di Cuggiono (MI) - confermava la decisione n. 72/29/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva accolto il ricorso della Bevex di Leoni Davide e C. S.n.c. avverso l'avviso di accertamento n. 7 con il quale veniva recuperata a tassazione l'imposta di pubblicità 2006 relativa a automezzi utilizzati dalla contribuente per trasportare propri prodotti e nelle cui fiancate era esposto il logo della Società e altre informazioni sulla stessa.

*Ernestino Bruschetta*



Senza pronunciare sulla preliminare eccezione di giudicato esterno formulata dalla contribuente, la CTR motivava la declaratoria d'illegittimità dell'impugnato avviso affermando che l'art. 13, comma 4 *bis*, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il quale <<L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni>>, doveva esser interpretato nel senso che lo stesso <<estende l'esenzione della pubblicità per quegli automezzi su cui è esposta, purché adibiti al trasporto, come nel caso di specie>>.

Contro la sentenza della CTR, il concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resisteva con controricorso, di nuovo eccependo in via preliminare il giudicato esterno favorevole formatosi *inter partes* sulle medesime questioni di fatto e di diritto ma riguardanti l'anno d'imposta 2005.

#### **Diritto**

1. Con il primo motivo di ricorso il concessionario censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 4 *bis* del d.lgs. 15.11.1993, n. 507. Errore su un punto decisivo della controversia. Omessa e/o carente motivazione>>. A riguardo il concessionario - dopo aver in narrativa evidenziato che sussisteva il

*Giustiz. P. Rubino*



presupposto di fatto della tassazione rappresentato dalla esposizione pubblicitaria - riteneva che l'art. 13, comma 4 *bis*, d.lgs. n. 507 cit. fosse da interpretarsi nel diverso senso per cui l'esenzione spettava esclusivamente <<alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti con veicoli di proprietà sia per conto proprio sia per conto terzi>> e tale non era la contribuente che produceva beni che portava a rivenditori con automezzi non di sua proprietà. Il quesito era: <<Se, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 è assoggettabile all'imposta sulla pubblicità l'esposizione su veicoli del marchio per più di due volte e per una superficie complessiva superiore a mezzo metro quadrato>>; <<se l'esposizione del marchio e della pubblicità per più di due volte e per una superficie che occupa tutti i lati del veicolo sia assoggettabile all'imposta sulla pubblicità, non essendo nella fattispecie applicabile a tale fattispecie l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 *bis*, d.lgs. 15.11.1993, n. 507>>; <<se l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 *bis*, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, si applichi limitatamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di veicoli di loro proprietà, sia per conto proprio sia per conto terzi>>.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, la regola generale contenuta nell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 507 è quella per cui all'imposta

Giustiz. P. B. B.



sono assoggettati i <<veicoli in genere>> sui quali è esposta pubblicità. E tra i <<veicoli in genere>> sono in particolare assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 3 e 4, d.lgs. n. 507 cit., i <<veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto>> quando il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Peraltro ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, d.lgs. n. 507 cit. gli appena veduti <<veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto>>, sono esenti dall'imposta quando appartengano alla proprietà <<dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi>> e siano altresì effettivamente utilizzati per il lavoro di trasporto. Verbatim l'esenzione presuppone quindi che i veicoli siano propri di un'impresa di trasporti e che gli stessi siano inoltre realmente impiegati nell'attività di trasporto. Del resto, solo così ristretta l'esenzione appare coerente con le altre norme contenute nell'art. 13 d.lgs. n. 507 cit. le quali assoggettano all'imposta i <<veicoli in genere>>. Mentre invece la contribuente, che utilizza automezzi per la distribuzione dei propri prodotti, attraverso l'esposizione del logo realizza una pubblicità che il legislatore non intende scriminare perché se lo facesse scriminerebbe in realtà tutte le imprese che producono beni e servizi e mentre invece sono appunto assoggettati all'imposta i

Giulio Barchiesi



<<veicoli in genere>> (Cass. sez. trib. n. 24311 del 2009; Cass. sez. trib. n. 24310 del 2009).

2. Assorbito il secondo motivo.

3. La contribuente ha in questa sede riformulato la preliminare eccezione di giudicato esterno a sé favorevole, formatosi sulla sentenza della CTR della Lombardia <<n. 59/10/07 del 26.04.2007>> e sulla quale eccezione il giudice d'appello non aveva pronunciato.

A riguardo serve osservare che la contribuente non aveva l'onere di impugnare in via incidentale l'omessa statuizione, essendo stata parte totalmente vittoriosa del giudizio di secondo grado. E anzi, se avesse impugnato, il ricorso incidentale condizionato sarebbe stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse processuale. Peraltro, avendo la CTR omesso di pronunciare, l'eccezione sarà riproponibile nel giudizio di rinvio (Cass. sez. II n. 15362 del 2008; Cass. sez. III n. 4657 del 2006).

4. La sentenza va perciò cassata e rinviata al giudice a quo per gli ulteriori accertamenti.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia a altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014

*Giustiz. Rinaldi*



Il Consigliere estensore

*Giustino Ruscetta*

ESSENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 11 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario  
*[Handwritten signature]*  
Marcello Baragona